



COMUNE DI ARENA

Regione Calabria Provincia Vibo Valentia

Piazza Generale Pagano – 89832 – ARENA (VV) – Tel.: 0963/355602 – Fax.: 0963/341107 – P.I.: 00297820797

Pag. Web: <http://www.comune.arena.vv.it> - e-mail: tecnico@comune.arena.vv.it – pec: tecnico.arena@asmepec.it

ORDINANZA N. 3 del 19/06/2019

UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Eliminazione delle sterpaglie e pulitura di aree private per la salvaguardia dell'igiene, della salute, dell'incolumità pubblica e prevenzione rischio incendi.

Premesso che ai sensi dell'art. 15 della Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;

Accertato lo stato di incuria e di abbandono di alcuni appezzamenti di terreno di proprietà privata e pubblica, specie quelli aventi i fronti su strade presenti sul territorio comunale, con il conseguente proliferare di erba, rovi, sterpaglie;

Considerato che con l'approssimarsi della stagione estiva, le abbondanti sterpaglie sui bordi stradali oltre ad incidere sul decoro del Centro Abitato e dell'intero territorio comunale e costituire nocumento igienico sanitario, possono favorire l'insorgere e il propagarsi di incendi;

Considerato che il Comune intende provvedere da subito, al fine di scongiurare i suddetti rischi, alla pulizia delle aree e delle strade di propria pertinenza, ma che tale attività risulterebbe vanificata se i proprietari privati o pubblici dei terreni e delle strade non provvedessero analogamente, come è loro obbligo, alla pulizia e bonifica delle aree di propria pertinenza;

Che si ritiene pertanto necessario provvedere con urgenza alla rimozione della vegetazione spontanea e alla pulizia delle aree di competenza lungo le strade comunali e ad emanare apposita ordinanza diretta ai proprietari dei terreni prospicienti le strade comunali per l'eliminazione delle sterpaglie e per la pulizia delle aree, in modo particolare quelli in prossimità dei centri e dei nuclei abitati;

Considerata improrogabile l'urgenza di provvedere in merito al fine di eliminare gli inconvenienti sopra evidenziati e ogni pericolo per la pubblica incolumità;

Visti gli artt. 14, 29 e 31 del codice della strada 30 Aprile 1992, n.285 e s.m.i.;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1) Ai proprietari e/o conduttori di terreni, agricoli e non, aventi i fronti su strade presenti nel territorio comunale o ubicati in prossimità di boschi o di aree del Demanio Forestale, in modo particolare quelli nelle adiacenze dei centri e dei nuclei abitati, di eliminare le sterpaglie e procedere alla pulizia delle aree di loro proprietà al fine di eliminare ogni inconveniente igienico - sanitario ed eliminare i rischi di incendio.

2) il decespugliamento e la rimozione da parte degli interessati (Enti pubblici, società private, privati cittadini) di sterpaglie ed arbusti presenti lungo il ciglio stradale e lungo le strade di accesso ad aree private e demanio forestale.

3) Al Responsabile del Servizio Tecnico di provvedere all'immediata eliminazione delle sterpaglie in aree comunali e lungo le strade di competenza, con priorità in prossimità di centri e nuclei abitati, procedendo alla pulizia delle stesse;

4) Alla Polizia Municipale di individuare immediatamente le aree di proprietà pubblica e/o privata che presentano sterpaglie e che possono provocare danni sotto l'aspetto igienico-sanitario e all'incolumità pubblica, attraverso appositi controlli su tutto il territorio comunale, risalendo, anche con l'ausilio degli Uffici Comunali, ai proprietari e/o detentori e di notificare agli stessi la presente ordinanza.

5) I lavori devono essere eseguiti entro il 10/07/2019 d'ecorso detto termine la Polizia Municipale dovrà verificare che le aree siano prive di sterpaglie e ogni altro elemento che possa cagionare inconvenienti igienico - sanitari e rischi di incendi. **Ai proprietari che non avranno provveduto all'eliminazione delle sterpaglie e alla pulizia dell'area entro il termine suddetto, la Polizia Municipale dovrà notificare apposita diffida ad adempiere, non oltre il termine del 15/07/2019, avvertendo che, in caso di omissione, si procederà all'esecuzione d'Ufficio addebitando le relative spese a carico dei proprietari inadempienti, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge ed alla segnalazione dei proprietari all'autorità Giudiziaria per le responsabilità civili e penali..**

6) Le condizioni di cui al punto 1), 2) e 3) devono essere mantenute costantemente per tutto il periodo estivo e comunque fino al 1° Ottobre 2019.

7) Nel periodo che va dal 15 Giugno al 30 Settembre sono vietate in tutto il territorio comunale tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere di incendi.

8) Chiunque si trovi in presenza di incendio di sterpaglie e/o boschivo ha l'obbligo di darne immediato avviso tramite il Comando dei Vigili Urbani o il Comando della Caserma dei Carabinieri o il Comando del Corpo Forestale o il Comando dei Vigili del Fuoco.

Si dispone che copia della presente Ordinanza venga notificata:

- Prefettura di Vibo Valentia
- Comando Polizia Municipale di Arena
- Comando Stazione dei Carabinieri di Arena
- Comando provinciale del gruppo Carabinieri Forestali di Mongiana
- Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria
- Azienda Calabria Verde
- Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia.

Tutte le Forze dell'Ordine che operano sul territorio del Comune di Arena avranno cura di verificare l'attuazione della presente Ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio e affissa negli spazi pubblici e lungo le strade del territorio comunale per essere ampiamente divulgata .

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Vibo Valentia entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

ARENA lì 19/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Stefano Santaguida